



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**CRISI D’IMPRESA, CONTINUITÀ
AZIENDALE E REVISIONE LEGALE**

Corporate crisis, business continuity and auditing

Relatore:
Prof. Giuliani Marco

Rapporto Finale di:
Cuini Valentina

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE | 3 |
| CAPITOLO 1 - CRISI D'IMPRESA: ASPETTI DEFINITORI | 5 |
| 1.1 DEFINIZIONE DI CRISI D'IMPRESA | 5 |
| 1.2 LE CAUSE DELLA CRISI | 11 |
| CAPITOLO 2 - IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ | 16 |
| 2.1 IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE: NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO | 16 |
| 2.2 LE MINACCE ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE: GLI INDICATORI DI CRISI | 18 |
| 2.2.1 Indicatori economico-finanziari | 19 |
| 2.2.2 Indicatori gestionali | 20 |
| 2.2.3 Altri indicatori | 21 |
| 2.2.4 Modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019 | 22 |
| CAPITOLO 3- IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE NELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ | 24 |
| 3.1 LE PROCEDURE DI REVISIONE | 25 |
| 3.1.1 Le procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale | 27 |
| 3.1.2 Le procedure di revisione specifiche | 28 |

| | |
|---|----|
| 3.2 I RIFLESSI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE SULL'EMISSIONE DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO..... | 30 |
| CONCLUSIONI | 34 |
| BIBLIOGRAFIA | 36 |
| SITOGRAFIA..... | 37 |

INTRODUZIONE

Il rallentamento complessivo dell'economia mondiale degli ultimi anni ha prodotto, inevitabilmente, effetti negativi anche sul nostro sistema economico, mettendo in risalto tutte le fragilità delle nostre imprese. Tale fenomeno ha spinto, da più parti, ad un progressivo processo di sensibilizzazione sulla verifica del presupposto della continuità aziendale all'interno del percorso di formazione del bilancio d'esercizio. In tale contesto ha assunto una grande importanza la crisi d'impresa, che per un'azienda può indicare un danno al profitto, ai suoi dipendenti e a tutte le persone coinvolte nella vita aziendale.

L'attuale scenario di crisi, che si traduce in maggiori incertezze sulle possibilità che una società continui a svolgere la propria attività in un «prevedibile futuro¹», richiede una maggiore attenzione da parte di chi ha il compito di redigere le informazioni economiche e finanziarie periodiche da fornire al mercato, ma anche da coloro che hanno l'obbligo di verificare che i primi abbiano adottato correttamente quanto previsto dalla vigente normativa. Gli amministratori e i revisori legali sono risultati i destinatari delle raccomandazioni formulate dalle autorità di vigilanza, quali Consob e Banca d'Italia o da organismi professionali di

¹ ovvero che non vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, né di cessare l'attività o di assoggettare l'azienda a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti.

riferimento che hanno ribadito l'importanza di una corretta verifica in merito al presupposto della continuità aziendale.

Il presente elaborato ha lo scopo di investigare sulla crisi d'impresa e sul comportamento che assume il revisore legale nel verificare e garantire il principio di continuità e quindi effettuare una corretta valutazione.

La prima parte, tenta infatti di dare una definizione al tema di crisi d'impresa analizzandola sotto il profilo normativo e descrivendone le possibili cause. La seconda parte, sviluppa e spiega il principio di continuità aziendale sotto l'aspetto giuridico e va ad evidenziare gli indicatori che permette al revisore legale di captare eventuali minacce che compromettono la stabilità dell'azienda. La terza parte, dato che la crisi d'impresa rappresenta per coloro che svolgono la funzione di Revisore Legale un segnale d'allarme che deve condurre necessariamente alla ridefinizione del quadro dei rischi e degli obiettivi di revisione, porrà una particolare attenzione alla verifica dell'adeguatezza del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio, di cui al principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570.

CAPITOLO 1

CRISI D'IMPRESA: ASPETTI DEFINITORI

1.1 DEFINIZIONE DI CRISI D'IMPRESA

In tutte le economie di mercato, la vita delle imprese si svolge con un'alternanza di fasi positive e negative. In questo senso, è possibile affermare che le situazioni di crisi aziendale sono componenti permanenti del sistema produttivo moderno². Nonostante tale carattere di permanenza, nel corso degli ultimi anni i casi di crisi hanno subito una rilevante accentuazione non solo per l'aumentata rischiosità dei processi aziendali, dovuta alla crescente complessità e dinamicità dei mercati e alla globalizzazione, ma soprattutto per gli effetti negativi che la recente congiuntura economica³ ha provocato sulle imprese.

L'espressione "crisi d'impresa" corrisponde ad uno stato di grave perturbazione delle condizioni di salute aziendale, che solitamente si associa alla perdurante perdita di valore economico del capitale e alla incapacità dell'organismo aziendale di sopravvivere⁴.

² L. Guatri "Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore", Egea, Milano, 1995. p. 22

³ Combinazione di fenomeni socioeconomici che determinano, in ogni momento, una particolare evoluzione del sistema economico.

⁴ T. Pencarelli "Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento", Franco Angeli, Milano, 2013.

Occorre fare una precisazione riguardo ai concetti di *declino* e *crisi*. Il concetto di declino⁵ può essere collegato all'ottenimento di una performance negativa in termini di variazione di valore, ossia alla distruzione di un valore, e misurato nella sua intensità dall'entità di tale distruzione in un definito arco temporale. Deriva da ciò l'idea che un'impresa è in declino quando perde valore nel tempo⁶.

Il concetto di crisi esprime la fase acuta di una situazione di patologia aziendale, ovvero un'ulteriore degenerazione rispetto alle condizioni del declino, che possiamo collegare⁷:

- a continue perdite economiche,
- alla progressiva incapacità di generare positivi flussi reddituali prospettici,
- alla crescente illiquidità,
- alla sistematica impossibilità di assolvere puntualmente alle obbligazioni (insolvenza),
- al manifestarsi di fenomeni di permanente dissesto finanziario,

⁵ Tale concetto, allo stesso tempo, può corrispondere ad una situazione fisiologica che l'azienda riesce a fronteggiare con l'ausilio delle risorse interne. Non si tratta necessariamente di un evento sfavorevole in quanto può offrire all'azienda una valida opportunità per riorganizzare la propria struttura e uscire da questa fase come soggetto maggiormente competitivo, quindi può rivelarsi un'occasione per modificare al meglio l'azienda.

⁶ G. Bertoli, *Crisi d'impresa, ristrutturazione e ritorno al valore*. EGEA, Milano, 2000. p.14

⁷ T. Pencarelli, "Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento." Franco Angeli Editore, Milano ,2013. p. 12

- all'elevarsi di condizioni di rischiosità nella gestione dei processi aziendali in assenza di opportuni interventi di risanamento.

In sintesi, si tratta del concludersi di trend negativi, di deficit finanziario e della perdita di fiducia da parte del mercato, che genera uno stato di grave instabilità. Continuando ad indagare sul concetto di crisi, tale stato può essere, inoltre, definito come quel processo di deterioramento delle condizioni di equilibrio gestionale dell'impresa che si manifesta nella progressiva alterazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Se tale dinamica non viene tempestivamente diagnosticata e arrestata, determina una progressiva distruzione di valore, che porta l'impresa verso una situazione di dissesto irreversibile, per cui non risulta economicamente conveniente per l'imprenditore e per i creditori organizzare un percorso di risanamento. Il processo di deterioramento del valore economico connesso alla crisi non sempre si manifesta in modo palese bensì può essere latente, rischiando di compromettere le possibilità di risposta da parte dell'impresa in modo rapido e risolutivo. In queste situazioni, in altri termini, il deterioramento può perpetrarsi nel tempo senza emergere chiaramente, salvo poi manifestarsi in tutti i suoi effetti a causa di un evento scatenante, come una congiuntura economica negativa o altri accadimenti esterni o interni⁸.

⁸ *Op. cit.*, p.12

La crisi può manifestarsi o in forma progressiva, cioè avendo un peggioramento crescente e continuo di dimensioni critiche per l'azienda, o in modo improvviso (accadimenti interni o esterni).

Un fondamentale principio che ci consente di comprendere le condizioni di funzionamento che devono essere rispettate nell'attività di azienda per perseguire le sue finalità generali, è il principio di economicità⁹. Quest'ultimo sottolinea che l'azienda deve essere duratura, ossia deve operare secondo condizioni di funzionamento tali da consentire di perdurare nel tempo; e allo stesso tempo presuppone che l'azienda sia un'entità autonoma, cioè che non attenga a sistematici interventi di sostegno da parte di altre economie e soggetti terzi¹⁰. Per verificare le condizioni di equilibrio che consentano di perseguire la mission aziendale in accordo con il principio dell'economicità, bisogna verificare e definire i concetti di *equilibrio economico* ed *equilibrio finanziario*.

L'*equilibrio economico* consiste nella capacità dell'azienda di generare un flusso di ricavi atto a coprire tutti i costi e soprattutto a garantire la congrua remunerazione di tutti i fattori produttivi. Tale equilibrio, in qualità di condizione

⁹ M. Ziliotti, P.L. Marchini, CRISI DI IMPRESA. Analisi economica e modelli di regolazione, Franco Angeli, 2014, Milano. p.37

¹⁰ Infatti, l'Autore sottolinea che: «Qualora, infatti, la gestione aziendale sia svolta in modo sistematico tramite il sussidio di terze economie, è evidente che la medesima azienda non possa soddisfare i fini istituzionali e, ..., sia inevitabilmente destinata al dissesto» (Ziliotti e Marchini, 2014, p.38.)

duratura d'azienda, deve essere di lungo periodo¹¹. Possono esserci situazioni in cui un'azienda presenti un equilibrio di breve periodo, senza prospettive di lungo. Tale circostanza segnala una situazione di patologica difficoltà che può mettere in dubbio la futura sopravvivenza dell'azienda. Allo stesso tempo, se l'equilibrio di lungo periodo è supportato da una iniziale dotazione patrimoniale, gli eventuali disequilibri di breve termine non vanno ad intaccare lo stato di salute dell'azienda. Contestualmente alla necessità di rispettare la condizione di autosufficienza economica, al fine di perseguire l'economicità, l'azienda deve perseguire anche un'ulteriore condizione, ossia il raggiungimento dell'equilibrio monetario-finanziario. L'azienda presenta *equilibrio monetario-finanziario* quando è in grado di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari. L'aspetto fondamentale è rappresentato dalla capacità dell'azienda di reperire mezzi finanziari idonei, sia per quantità sia per qualità, al fabbisogno generato dalla gestione e alle rispettive condizioni di onerosità.

Tra la dinamica di tipo economico e la dinamica monetaria-finanziaria si genera una continua interrelazione. Quindi, è chiaro che una cattiva gestione dei flussi economici si ripercuota in un'inadeguata gestione monetario-finanziaria, così come è possibile che si presenti una situazione opposta. Sotto un'altra prospettiva, nel caso si verificano sfavorevoli andamenti nel rapporto tra costi e ricavi,

¹¹ *Op. cit.*, p.39

intaccando a sua volta la gestione dei flussi monetario-gestionali, sarà compito della gestione dei flussi finanziari ricercare la copertura dei fabbisogni di moneta al fine di riportare in equilibrio gli altri rapporti, fungendo così da cuscinetto tra la dinamica economica e quella monetaria¹².

Individuare e valutare le componenti economiche e finanziarie della crisi aziendale è il primo obiettivo da raggiungere per impostare correttamente gli interventi di risanamento. Una delle abilità fondamentali di chi governa l'azienda è, dunque, quella di cogliere in maniera tempestiva le situazioni critiche, per evitare che portino ad una crisi aziendale irreversibile¹³. Da quanto detto se ne deduce l'importanza di avere un buon management in grado di riuscire a evitare tale pericolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente per fronteggiare gli eventi sfavorevoli che si presentano nel corso della gestione.

Nella vita dell'impresa il problema di fondo è, in sostanza, quello di rendersi conto delle situazioni critiche e di valutare in tempo utile quando si configura uno stato di crisi rispetto al quale dover avviare un processo di risanamento aziendale. La gravità di una crisi può essere misurata soprattutto dai tempi disponibili per il suo fronteggiamento.

¹² *Op. cit.*, pag.41

¹³ In alcuni casi, la crisi d'impresa discende da inadeguati approcci strategici e manageriali dell'organo di governo e da inefficienze della struttura aziendale che possono essere aggravati da fattori esterni di natura congiunturale.

Da quanto detto finora, ne possiamo quindi dedurre che la crisi è senza ombra di dubbio la minaccia più seria per la sopravvivenza dell'azienda e ne denota inoltre la necessità e l'urgenza di cambiamenti radicali e costosi nella propria strategia e nella propria struttura.

1.2 LE CAUSE DELLA CRISI

La preventiva conoscenza delle cause della crisi è un atto doveroso rispetto a qualsiasi tipo di intervento che si intende adottare. Tuttavia, tale compito non sempre è agevole, in quanto si corre il rischio di confondere le cause della crisi con gli effetti che essi generano¹⁴. In dottrina sono state individuate alcune classificazioni da operare sulla base di differenti criteri. In relazione alle origini è possibile distinguere situazioni di *crisi a matrice esterna*, nelle quali l'impatto di fattori al di fuori del controllo imprenditoriale è determinante, e situazioni di *crisi a matrice interna*, nelle quali errori strategici ed organizzativi compiuti dal management rappresentano la causa primaria dello stato patologico.

Tra le situazioni di crisi di matrice esterna possiamo distinguere¹⁵:

- crisi economiche: debolezza dei mercati finanziari, calo della domanda, incremento della disoccupazione e incremento del prezzo delle materie prime;

¹⁴ A. Dell'Atti, *I piani di risanamento nelle operazioni di ristrutturazione d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2012. p.33

¹⁵S. Di Diego e F. Micozzi (a cura di), *Piano industriale e crisi d'impresa*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012. p.50

- crisi ecologiche: tutti quei fenomeni che danneggiano l'ambiente e di conseguenza le imprese che vi operano all'interno (riversamento di petrolio in mare);
- crisi catastrofiche: eventi legati a fenomeni accidentali e imprevedibili che danneggiano l'apparato economico della zona coinvolta (terremoto).

Per quanto concerne, invece, le crisi di matrice interna, esse traggono la loro origine principalmente da errori decisionali del vertice o da inefficienze insite nelle funzioni aziendali; è possibile, quindi, individuare differenti tipologie di crisi, ovvero:

- crisi strategiche, dovute ad errori nella composizione del mix portafoglio degli investimenti, a scarsi livelli di imprenditorialità o all'inesistenza di un orientamento e di una tensione all'innovazione;
- crisi di posizionamento, causate da errori nella scelta dei segmenti di mercato da servire;
- crisi dimensionali, collegate ad uno squilibrio tra potenzialità organizzative e risultati in termini di produttività, economicità e redditività;
- crisi da inefficienze, correlate ad uno squilibrio tra costi e rendimenti dei fattori produttivi.

Le cause esterne non sono il motivo principale di una crisi ma contribuiscono ad accelerare e aggravare un declino che trova quasi sempre all'interno dell'azienda la causa principale.

Un'ulteriore classificazione può essere fatta distinguendo le crisi in relazione all'origine soggettiva o oggettiva dei fattori scatenati le stesse.

Quando la crisi deriva da cause di tipo *oggettivo*, si sostiene che essa possa dipendere da eventi e da forze che sfuggono al dominio dell'impresa, da fattori legati al dinamismo e all'instabilità dell'ambiente.

Le cause di natura *soggettiva* sono risalenti agli uomini, visti come l'unica fonte del successo o insuccesso aziendale. In primo luogo, viene messo sotto accusa il management, dalle cui scarse capacità spesso dipende il cattivo andamento dell'azienda. Inoltre, vengono rivolte critiche anche ai detentori del capitale, dalle cui politiche la crisi può trarre origine o alimento, come ad esempio eccessive distribuzioni di dividendi. Altre critiche possono investire gli addetti alla produzione, alla vendita e alle altre funzioni aziendali, in relazione a constatate loro inefficienze.

Le classificazioni in precedenza presentate, infatti, possono intendersi unicamente come esemplificazioni, in realtà la crisi non è mai solo interna o esterna, o soggettiva o oggettiva, in quanto ogni fattore riconducibile ad una determinata categoria è al contempo causa e conseguenza di altri fattori rientranti in un'altra categoria. Sotto quest'ottica, l'impostazione di Guatri circa la definizione delle principali cause della crisi non si basa su una classificazione o distinzione in differenti categorie, piuttosto l'autore si basa su un approccio "obiettivo" ed individua cinque tipologie di crisi in relazione alle cause che le provocano:

- *crisi da inefficienza;*
- *crisi da sovraccapacità / rigidità;*
- *crisi da decadimento degli output;*
- *crisi da carenze di programmazione / innovazione;*
- *crisi da squilibrio finanziario / patrimoniale.*

La *crisi da inefficienza* si determina quando uno o più settori dell'attività aziendale operano con rendimenti non in linea con quelli dei competitors. L'area nella quale tale situazione si manifesta con più evidenza è quella produttiva (utilizzo di strumenti produttivi obsoleti), ma lo stato di inefficienza può interessare altre aree di attività, quali l'area amministrativa, l'area finanziaria e l'area commerciale.

Le *crisi da sovraccapacità / rigidità* sono determinate da un eccesso di capacità produttiva collegata all'impossibilità di adattamento nel breve periodo dei costi fissi che ne derivano. In altri termini, si assiste all'incapacità dell'azienda di adeguarsi alle mutevoli fluttuazioni della domanda, positive o negative che siano¹⁶.

Le *crisi da decadimento degli output* sono causate da una perdita delle quote di mercato e dalla riduzione dei margini positivi tra prezzi e costi al di sotto del

¹⁶ A. Dell'Atti, *I piani di risanamento nelle operazioni di ristrutturazione d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2012. p. 36

limite necessario per la copertura dei costi fissi o comuni e per garantire una sufficiente misura di utile.

Le *crisi da carenze di programmazione*, cioè l'incapacità di adattare le condizioni di svolgimento della gestione ai cambiamenti ambientali e di predisporre programmi di lungo termine, *e/o da innovazione*, riferita all'incapacità di sviluppare nuove idee che permettano all'azienda di aver un profitto e porre le basi per lo sviluppo e la crescita dell'azienda.

Infine, le *crisi da squilibrio finanziario / patrimoniale* sono imputate agli squilibri finanziari dagli oneri insostenibili che ne derivano.

CAPITOLO 2

IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ

La verifica sulla continuità aziendale non è un tema nuovo nell'ambito della revisione aziendale. Ma nel tempo sono state apportate ulteriori modifiche allo standard di riferimento alla luce dei problemi emersi in tempi più recenti. Ci si riferisce al promanarsi degli effetti generati dalla crisi finanziaria che ha avuto origine nel 2007.¹⁷

2.1 IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE: NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La continuità aziendale è il principio base previsto dal Codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e uno degli aspetti più importanti da valutare in una situazione di crisi dell'economia (analizzando quindi la capacità delle imprese di perdurare con la propria attività nel tempo). L'importanza e la rilevanza che ha il postulato della continuità è ribadita dall'art. 2423-bis, che afferma che *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del*

¹⁷ MAFFEI M., Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017.

passivo considerato”¹⁸. L’assenza del requisito della continuità aziendale implica che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

Un supporto alternativo in tema di continuità aziendale si rinviene nei principi contabili internazionali e in particolare nello IAS 1. Tale documento sottolinea che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interrompere l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato dalla direzione, insieme ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento¹⁹.

Per continuità aziendale si intende il fatto che l’impresa continui la sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. Nel determinare se tale presupposto viene rispettato, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, relativo ad almeno dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Bisogna precisare che il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. L’intento della norma in questione è dunque quello di determinare il momento effettivo in cui l’azienda non è più in grado di operare secondo il

¹⁸ Art. 2423-bis, comma 1, del Codice Civile.

¹⁹ IAS 1, par. 25

presupposto della continuità aziendale, al fine di tutelare il patrimonio aziendale residuo ed esporlo in termini liquidatori. Allo stesso tempo, se emergono significative incertezze la norma prevede che venga fornita adeguata informativa in bilancio. In tempi di crisi economica, il presupposto della continuità aziendale non è affatto scontato. In periodi economici di questo tipo molte minacce si addensano nel cielo delle imprese. Negli ultimi anni le imprese italiane si stanno distruggendo e ciò ha indotto la CONSOB a pubblicare sul sito una black list di imprese in grave difficoltà da monitorare periodicamente.

2.2 LE MINACCE ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE: GLI INDICATORI DI CRISI

Senza dubbio il documento di maggior supporto in termini di valutazione del presupposto della continuità aziendale è rappresentato dal Principio di Revisione n. 570 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Tale principio funge da guida per gli operatori del controllo, fornendo alcuni indicatori che producono minacce, suddividendoli in:

- indicatori di tipo finanziario;
- indicatori di tipo gestionale;
- indicatore di altro genere.

Essi rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto delle imprese. Il bilancio rimane comunque il principale documento che consente di trarre segnale di mancanza di continuità aziendale

2.2.1 Indicatori economico-finanziari

Di seguito sono riportati, alcuni indicatori che, esaminati nell'arco di più esercizi (3/5 esercizi consecutivi) consentono di supportare la valutazione della continuità aziendale²⁰:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

²⁰ F. BAVA, Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione, Milano, Giuffrè, 2011. p.114

- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.²¹

2.2.2 Indicatori gestionali

Questi indicatori si riferiscono ad elementi osservabili e verificabili dal revisore ma non sono quantificabili in termini monetari. Il principio di revisione n. 570 elenca i seguenti:

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni, di licenze o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;²²

²¹ BAUER R., La revisione legale dopo la riforma, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010. pag. 227

²² *Ivi.* pag. 229

Molti di questi indicatori vengono notati dal revisore durante le sue visite periodiche, e pongono problemi relativi ad aspetti di riduzione di mercati fondamentali, contratti di distribuzione, concessioni e licenze, che molto spesso hanno causato crisi aziendali.

2.2.3 Altri indicatori

È inoltre possibile che si manifestino altri eventi che devono essere tenuti in considerazione, alcuni anche indipendenti dall'azienda stessa, come le modifiche legislative. Questa categoria residuale raccoglie solo alcuni indicatori non monetari da considerare attentamente. Bisogna però specificare che la presenza di alcuni di essi non risulta idonea a segnalare l'esistenza di un'incertezza significativa²³, e quindi di una situazione di crisi d'impresa. La rilevanza di tali eventi o circostanze può essere notevolmente attenuata o in alcuni casi addirittura esclusa a causa di altri fattori²⁴.

Anche gli Organismi internazionali, preoccupati, hanno attuato interventi. Ad esempio, lo IAASB ha diffuso un documento in cui indicava altri casi oltre quelli precedentemente illustrati che più frequentemente si presentano. Possiamo

²³ L'espressione "incertezza significativa" viene utilizzata dallo IAS 1 nel commentare le incertezze relative ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi riguardo alla continuità aziendale dell'impresa.

²⁴ Ad esempio, la perdita di un importante fornitore può essere colmata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di rifornimento.

sottolineare: la difficoltà o la mancanza di ottenere credito per le imprese da parte del settore creditizio e nel pagamento dei finanziamenti alle scadenze fissate²⁵.

2.2.4 Modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019

In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019 che riforma la precedente Legge Fallimentare del 1942. La finalità principale della riforma è quella di rilevare tempestivamente lo stato di crisi delle imprese prima che arrivi lo stadio di “insolvenza irreversibile” nella prospettiva del risanamento e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori (Sistema di allerta).

Il Titolo II di tale decreto individua delle procedure di allerta dirette all'individuazione precoce dello stato di crisi di un'impresa prima che la stessa diventi irreversibile in modo tale da permettere agli organi preposti la tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.

L'Art. 13 prevede l'introduzione degli indicatori della crisi identificati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che si possono rilevare tramite elaborazione di appositi quozienti, che diano evidenza:

- della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;

²⁵ BAUER R., La revisione legale dopo la riforma, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010. Pag. 330

- delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso oppure, quando la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

Inoltre, nello stesso comma, sottolinea che rappresentano indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, e gli indicatori di ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

In definitiva, oltre agli indicatori qualitativi previsti dalla prassi aziendale, per il monitoraggio della continuità aziendale deve farsi riferimento agli indici previsti dal D.Lgs. 14/2019.

CAPITOLO 3

IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE NELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

Il principio di revisione n. 570 prevede che il revisore debba verificare che la direzione abbia svolto il proprio lavoro attenendosi al principio di continuità aziendale. Inoltre, egli deve valutare l'eventuale esistenza di incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio. Tale valutazione va effettuata in sede di pianificazione dell'attività di revisione, durante lo svolgimento delle procedure di revisione e nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte²⁶.

Quindi, il revisore deve verificare che la continuità realmente esista e deve avere tale certezza per almeno i prossimi 12 mesi conseguenti la relazione e per il resto (ovvero oltre i 12 mesi) un'adeguata consapevolezza che l'azienda continui. Per acquisire tale sicurezza egli deve analizzare l'evoluzione storica dell'azienda in questione e le prospettive future aziendali e di mercato.

²⁶ Il controllo sulla continuità è un controllo continuo, perché tale verifica è un elemento di cui il revisore tiene sempre conto, dato il forte impatto sulla relazione.

3.1 LE PROCEDURE DI REVISIONE

L'analisi della continuità deve essere fatta sia dalla Direzione aziendale che dal revisore. Una prima verifica viene effettuata dalla direzione, la quale deve stabilire se il bilancio deve essere redatto in base ai criteri funzionali oppure deve essere predisposto accogliendo una logica di liquidazione. Ci dev'essere coerenza tra il requisito di continuità e i criteri utilizzati nel bilancio. Laddove ci sono incertezze in merito alla continuità aziendale, la direzione deve darne adeguata informativa in bilancio. Il revisore deve sviluppare un giudizio indipendente sul requisito della continuità, cioè può confermare o meno l'opinione che la direzione si è fatta sulla continuità. Per confermare o smentire, egli deve acquisire appropriati elementi probativi sufficienti ed adeguati²⁷ sulla continuità come documenti, prove, informazioni che lo convincano che la continuità esiste o meno²⁸. Gli indicatori, enunciati in precedenza, proposti dal principio di revisione n. 570 rappresentano senz'altro un punto di riferimento per valutare la presenza o meno di un'incertezza significativa. In particolar modo, l'analisi del revisore deve soffermarsi sugli aspetti finanziari espressi dal bilancio dell'ente che possono in certe circostanze essere malcelati da situazioni patrimoniali ed economiche

²⁷ La *sufficienza* rappresenta la misura della quantità degli elementi probativi che si ritiene di dover raccogliere al fine di esprimere il sopra citato giudizio. L'*adeguatezza* indica, invece, la misura della loro qualità e della loro rilevanza.

²⁸ F. BAVA, Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle PMI, Giuffrè, Milano, 2011. p. 15

apparentemente senza problemi. Nella valutazione dei dati finanziari il revisore deve preventivamente verificare l'attendibilità del sistema amministrativo-contabile, produttore di tali informazioni. Non va inoltre dimenticato che, nelle situazioni di crisi aziendale, il revisore deve incrementare il proprio livello di scetticismo professionale volto ad individuare l'eventuale presenza di frodi in bilancio²⁹.

Esiste una procedura dettagliata da seguire per vedere se la direzione abbia svolto o meno una valutazione sulla continuità, che prevede un confronto tra le due parti. Se la direzione aziendale ha effettuato la propria valutazione preliminare della continuità aziendale, le procedure di revisione, che devono essere effettuate dal revisore sono le seguenti:

- Prendere atto ed esaminare la valutazione effettuata dalla direzione aziendale, analizzando: il processo seguito nella valutazione, le assunzioni su cui si basa la valutazione e i piani d'azione³⁰ futuri della direzione.
- Considerare lo stesso periodo di tempo preso a riferimento dalla direzione.

²⁹ *Op. cit.*, p.116

³⁰ Il piano industriale, altresì definito business plan, è il documento che illustra in termini qualitativi e quantitativi le intenzioni del management relative alle strategie competitive dell'azienda, le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici e soprattutto diffonde la stima dei risultati attesi. Il piano è redatto inquadrando l'azienda all'interno del suo settore di appartenenza e dell'ambiente competitivo, con una descrizione dettagliata del management e della compagine societaria.

- Svolgere procedure di revisione aggiuntive e specifiche nel caso sorgano dubbi circa l'esistenza del presupposto della continuità aziendale e comprendere se tali dubbi possano comportare errori significativi di bilancio.

Mentre, nel caso in cui la direzione aziendale non avesse ancora effettuato una valutazione preliminare al riguardo, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

3.1.1 Le procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale

Nel corso della revisione, qualora siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, il principio di revisione n. 570 richiede al revisore di:

- «esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa;
- raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa, mediante lo svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie, considerando anche l'effetto di eventuali piani della direzione o altri fattori attenuanti;

- ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;
- stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;
- richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri»³¹.

3.1.2 Le procedure di revisione specifiche

Dati i molteplici elementi che possono intaccare la continuità aziendale, spetta al revisore legale verificare l'effetto di uno o più segnali di discontinuità e valutarne la portata. Se egli ritiene significativi i dubbi sulla prospettiva di continuità aziendale, alcune procedure di revisione possono assumere maggiore rilevanza e vanno ampliate, infatti il Principio di revisione n. 570, prevede lo svolgimento di procedure più specifiche per ottenere sufficienti ed appropriate evidenze circa la

³¹CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Commissione paritetica per i principi di revisione. Continuità aziendale. Documento n. 570*, Milano, Giuffrè, ottobre 2007, cit. par. 26.

capacità dell'impresa di perdurare nel futuro³². In dettaglio, il principio ISA570 richiede al revisore di:

- analizzare e discutere con la direzione i flussi di cassa e reddituali previsionali e le ipotesi di stima (analisi degli scostamenti);
- Esaminare con la direzione i bilanci intermedi disponibili;
- Analizzare i termini dei debiti finanziari ed eventuali inadempimenti;
- Leggere i verbali delle assemblee, dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi per constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- Richiedere ai consulenti legali informazioni su contenziosi e sulla ragionevolezza delle stime formulate dalla direzione;
- Confermare l'esistenza, regolarità ed attuabilità di accordi utili a fornire o mantenere un sostegno finanziario e la capacità finanziaria dei finanziatori;
- Valutare i piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
- Analizzare gli eventi verificatisi dopo la chiusura dell'ultimo bilancio;
- Valutare e discutere con la direzione i piani aziendali.

Il processo di revisione contabile si conclude con l'emissione del giudizio sul bilancio, ovvero con la redazione della relazione in cui il revisore, formalmente,

³² R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010, p.334.

dichiara ai terzi la conformità o meno del bilancio al quadro normativo di riferimento.³³

3.2 I RIFLESSI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE SULL'EMISSIONE DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

Partendo dal presupposto che le informazioni sulla continuità devono essere riportate nella relazione sulla gestione e/o nella Nota Integrativa, in base al contenuto delle stesse sul presupposto della continuità, è possibile individuare tre scenari alternativi³⁴.

Nel primo caso, vi è una ragionevole aspettativa che la continuità aziendale continui con l'attività operativa, le incertezze rilevate non sono significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale. In queste circostanze, nella relazione sulla gestione vanno descritte le incertezze e gli elementi che le fanno ritenere superabili.

Nel secondo caso, sono presenti fattori che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale in un futuro prevedibile, ma si considera ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale. Il revisore dovrà dare

³³ BAVA F., Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle PMI, Milano, Giuffrè, 2011. p. 17

³⁴ *ivi*. p. 113

informativa in nota integrativa, dell'esistenza, dell'origine e della natura di significative incertezze sulla continuità, e le ragioni per cui abbia deciso di redigere il bilancio in base a tale presupposto.

Nel terzo caso, il presupposto della continuità non è più valido, a causa della presenza di incertezze significative tali da rendere improbabile che l'impresa continui la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile. In questa situazione sarà necessario descrivere, in nota integrativa, le ragioni delle conclusioni raggiunte e i criteri contabili adottati nel redigere il bilancio (criteri di liquidazione).

Il revisore, dopo aver svolto le procedure necessarie, aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione e di ogni altro elemento rilevante³⁵, egli deve stabilire se gli interrogativi sulla continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente.

Si possono ipotizzare alcune situazioni tipiche. Nel primo scenario il revisore conclude che la continuità è appropriata, quindi la relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafi d'enfasi. Se il revisore ritiene che tale principio è appropriato perché vi sono elementi correttivi, si possono presentare due casi differenti:

³⁵ R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010, p.346

- l'evidenziazione considerata necessaria è riportata in bilancio; e inoltre, i piani d'azione sono tali da garantire un superamento delle momentanee difficoltà finanziarie. In questo caso, il revisore emetterà un *giudizio positivo senza rilievi* (e se ritenuto necessario un *paragrafo d'enfasi*).
- L'evidenziazione considerata necessaria non è riportata in bilancio. In questo caso se il revisore ha acquisito abbastanza elementi probativi potrà esprimere un *giudizio con rilievi*, altrimenti un *giudizio avverso per mancanza di informativa*.

Nel secondo scenario *permangono dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale*. Tali dubbi possono essere distinti in base alla loro attendibilità, ovvero, quelli che si fondano su ragionevoli presupposti e quelli che si fondano su presupposti fortemente opinabili. In entrambi i casi il revisore deve valutare se l'informativa di bilancio:

- «descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi»³⁶ sulla continuità aziendale;
- «evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e, di conseguenza, che la stessa può non

³⁶ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Commissione paritetica per i principi di revisione. Continuità aziendale. Documento n. 570, Milano, Giuffrè, ottobre 2007, cit. par. 32.

essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività»³⁷.

Qualora tali dubbi si fondino su ragionevoli presupposti e sia fornita un' informativa ritenuta adeguata dal revisore, egli esprimerà un *giudizio positivo senza rilievi con un paragrafo d'enfasi*; altrimenti, egli dovrà esprimere un *giudizio con rilievi o negativo* (in mancanza d' informativa).

Mentre, se i dubbi si fondano su presupposti fortemente opinabili e l' informativa fornita è ritenuta adeguata, il revisore dovrà dichiarare *l'impossibilità di esprimere un giudizio*; in caso contrario, egli dovrà esprimere un *giudizio avverso*.

Nell'ultimo scenario *viene meno il principio* della continuità aziendale, e quindi il bilancio si baserà su criteri di liquidazione e non di funzionamento. Per questo il revisore darà un *giudizio negativo* nel caso gli amministratori hanno redatto il bilancio attenendosi al presupposto della continuità e quindi applicando criteri di funzionamento. Mentre se gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando criteri di liquidazione, il revisore esprimerà un *giudizio positivo*.

³⁷ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Commissione paritetica per i principi di revisione. Continuità aziendale. Documento n. 570, Milano, Giuffrè, ottobre 2007, cit. par. 32.

CONCLUSIONI

La situazione economica mondiale degli ultimi anni, caratterizzata dalla grave crisi finanziaria ed economica, evidenzia come l'attività di revisione contabile matura ed evolve proprio in funzione degli stimoli prodotti dai crack finanziari e del conseguente aumento nelle aspettative dei portatori di interesse. Appare, pertanto, indispensabile, in questa fase di mercato, richiamare l'attenzione sullo svolgimento di valutazioni particolarmente accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

Il concetto di continuità aziendale implica che la società continuerà a svolgere la propria attività operativa per un futuro prevedibile senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione o di interromperne l'attività.

In un contesto ambientale di questo tipo si assiste, tuttavia, a un incremento delle incertezze legate alla capacità delle imprese di mantenere condizioni di equilibrio economiche e finanziarie; da qui la necessità di richiamare l'attenzione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo sulla necessità di garantire un'adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria. Figura molto importante in questo contesto, è proprio quella del revisore legale che, come previsto dai loro principi professionali di riferimento in tema di continuità aziendale, ha l'obbligo di individuare la presenza di significative incertezze, verificando, inoltre, se tali

criticità siano state adeguatamente evidenziate anche dagli amministratori nelle loro relazioni finanziarie.

Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo che ci si è prefisso nel presente elaborato è stato, quindi, di andare innanzitutto ad inquadrare il concetto di crisi economica, di tracciare le linee operative circa la valutazione del presupposto della continuità aziendale e l'effettiva completezza dell'informativa circa le incertezze e i correlativi dubbi significativi, ma soprattutto i riflessi che tali criticità producono sul giudizio finale emesso dalla società di revisione.

BIBLIOGRAFIA

- DELL'ATTI A., *I piani di risanamento nelle operazioni di ristrutturazione d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2012
- BAUER R., *La revisione legale dopo la riforma*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010.
- BAVA F., *Revisione legale e collegio sindacale. Applicazione dei principi di revisione nelle PMI*, Milano, Giuffrè, 2011.
- BERTOLI G., *Crisi d'impresa, ristrutturazione e ritorno al valore*. EGEA, Milano, 2000.
- BRUNI G., *Revisione aziendale e di bilancio*. ISEDI, Torino, 2004.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Commissione paritetica per i principi di revisione. Continuità aziendale. Documento n. 570*, Milano, Giuffrè, ottobre 2007.
- DI DIEGO S. e MICOZZI F. (a cura di), *Piano industriale e crisi d'impresa*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012
- GUATRI L., *“Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore”*, Egea, Milano, 1995.
- MAFFEI M., *Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017.
- MARCHI L., *Principi di revisione aziendale*, CLUEB, Bologna, 2000.

PENCARELLI T., 2013. *Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*. Franco Angeli Editore.

ZILIOTTI M., MARCHINI P.L., *Crisi di impresa. Analisi economica e modelli di regolazione*, Franco Angeli, 2014, Milano

SITOGRAFIA

<https://www.auditpartners.it/news/indicatori-e-strumenti-di-allerta-della-crisi-aziendale.html>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg>

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_I_TALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias1.htm

Vorrei dedicare qualche riga a coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mia tesi di laurea.

Vorrei ringraziare il mio relatore Marco Giuliani, per la sua disponibilità e tempestività, ma soprattutto per la sua immensa pazienza e i suoi consigli.

Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, appoggiando ogni mia decisione, fin dalla scelta del mio percorso di studi. Soprattutto gli sono grata per i loro insegnamenti e il loro supporto nei momenti di sconforto.

Ringrazio il mio fidanzato Fabio, per avermi compreso e ascoltato nei momenti peggiori e per aver gioito con me nei momenti migliori. Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato. Grazie perché ci sei sempre stato.

Grazie alle mie coinquiline e amiche Federica, mio braccio destro, e Samantha, con le quali ho intrapreso questo viaggio, nel bene e nel male, tra pianti e risate.

Infine, ringrazio i miei amici; specialmente Valentina, Elisa e Pamela per essere state sempre presenti anche durante questa ultima fase. Grazie per aver ascoltato i miei sfoghi, grazie per tutti i momenti di spensieratezza.

GRAZIE INFINITE A TUTTI VOI!